



Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Direzione Affari Giuridici

Prot. 0329 Comunicazione
Legale
Servizi Generali

Roma, 3 novembre 2008

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Prescrizione assicurativa - D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella legge 27 ottobre 2008, n. 166

Il decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2008, ha introdotto una nuova normativa in materia di prescrizione assicurativa, modificando l'art. 2952 del codice civile (sul punto vedi anche il nostro Prot. 322 Comunicazione del 28 ottobre u.s.).

In particolare, è stato modificato il secondo comma dell'articolo suddetto prevedendo il passaggio da uno a due anni del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fatti salvi i casi previsti dal primo comma del medesimo articolo 2952 c.c., per i quali il termine di prescrizione rimane di un anno.

Il nuovo testo dell'articolo 2952 c.c. risulta così formulato:

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del

danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità”.

Si evidenzia che la nuova disposizione - operante dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire a partire dal 28 ottobre 2008 – trova applicazione nei confronti di tutte le situazioni contrattuali, diverse da quelle relative al pagamento delle rate di premio, per le quali il termine di prescrizione annuale precedentemente in vigore non si è ancora compiuto.

Distinti saluti.

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legale Assicurativo
avv. Pietro Negri
tel. 06 32688603 fax 06 36006300
pietro.negri@ania.it

IL DIRETTORE
F. Nanni